ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. S. DI GUARDO - QUASIMODO" - CATANIA

REGIONE SICILIA

*Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026*
*Sede Scuola Secondaria: Via A. D'Agata 16 tel. 095-421938*
*Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it*
*Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it CF 93182750872*
*AMBASCIATA DI PACE*

Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado

Ai genitori della scuola primaria e secondaria di I grado

Al registro elettronico

Al sito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - P.S. DI GUARDO-QUASIMODO-CATANIA
Prot. 0011579 del 16/09/2026
V-6 (Uscita)

**CIRCOLARE 20**

**OGGETTO: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano**".

Si ricorda a tutto il personale docente e ai genitori degli alunni e delle alunne frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado le novità introdotte dal Decreto Caivano sull'obbligo di istruzione e sulla sua vigilanza.

In capo ai genitori vi è l'obbligo di garantire la frequenza scolastica dei propri figli (evitando assenze, ingressi posticipati e uscite anticipate se non per motivi reali) e a giustificare eventuale assenze tramite il registro elettronico inserendo la motivazione dell'assenza.

In capo a tutti gli insegnanti c'è l'obbligo di segnare con puntualità le assenze, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate e verificare l'avvenuta giustificazione da parte dei genitori. Gli insegnanti sono inoltre tenuti a verificare la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti **per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;**

- coloro **la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale** personalizzato **senza giustificati motivi**;

Si fa presente che si intendono **giustificati motivi le assenze dovute a motivi di salute o a impedimenti gravi**.
Se il docente riscontra il superamento di tale limite occorre effettuare un'immediata segnalazione agli Enti Competenti (sindaco, assistenti sociali e osservatorio d'area contro la dispersione scolastica) che provvederà ad effettuare quanto una prima ammonizione alla famiglia.
Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il genitore. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da

costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno di reclusione.**

**Si ricorda inoltre che i docenti devono anche segnalare le alunne e gli alunni con frequenza irregolare, ovvero tutti coloro che** sono assenti per sette giorni anche non consecutivi nel corso di un mese. In questo caso la segnalazione va inviata agli assistenti sociali e all'Osservatorio di Area sulla dispersione.

**La Dirigente scolastica**
**Simona Maria Perni**
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse

SIMONA MARIA PERNI
15.09.2026 19:04:49 CEST